Ministero dell'Istruzione

Istituto **C**omprensivo **S**tatale "San Francesco"

Via Concordato, 62 – 89015 PALMI RC

Tel. 0966 22993 e-mail RCIC861008@istruzione.it – Pec.RCIC861008@pec.istruzione.it

Codice Fiscale 91021500805 – Codice Meccanografico RCIC861008

N. prot. telem. 2131/7.7.--
del 29/03/2022

Ai docenti
Alle famiglie degli allievi
delle classi 2D e 1D
Scuola secondaria I° grado 'Minniti'

Oggetto: Comunicazione di caso positivo.

Si notifica che, con Comunicazione inviata a mezzo mail, sono stati segnalati due casi di positività di due alunni frequentanti uno la classe **2D** (ultimo contatto il 24/03/2022) e uno la classe **1D** (ultimo contatto il 25/03/2022). Pertanto, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legge 5/2022, a partire dal giorno 30/03/2022:

Scuola secondaria di I grado

1) con **un caso** di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni **fino al decimo giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;

La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza nei casi previsti, potrà essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19, che è tecnicamente adeguata al conseguimento delle finalità suddette.

Si ricorda sempre che:

a) Il regime precauzionale dell'Auto-sorveglianza cui fa riferimento il testo del Decreto Legge prevede: "*è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19*." (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021);
b) non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto- legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto- legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133);

c) Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale e garantiscono il supporto continuo alle istituzioni scolastiche mediante figure istituzionali, che intervengono in qualità di referenti a supporto del dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19;
d) Ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 5 del 10/01/2022, per l'esecuzione dei tamponi di quarantena e/o autosorveglianza e/o fine isolamento è prevista la possibilità di esecuzione di un test rapido antigenico o molecolare, presso gli erogatori pubblici o privati, autorizzati e/o riconosciuti come abilitati, anche in modalità domiciliare.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Ferdinando Rotolo